



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **7923/2019** promossa da:

\_\_\_\_\_ (C.F. I \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv. MARABINI GIULIO e dell'avv. \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in VIA G. REGNOLI N. 51 FORLÌ presso il difensore avv. MARABINI GIULIO

ATTORE/I

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLÌ-CESENA - MINISTERO INTERNO** (C.F. 92087690407), con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ e dell'avv. \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. \_\_\_\_\_

CONVENUTO/I

Con l'intervento del P.M.

La Giudice dr.ssa Matilde Betti ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso tempestivamente depositato, il ricorrente -cittadino marocchino del 1983- ha proposto opposizione avverso il provvedimento del 3/10/2018 della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna - sezione Forlì Cesena, ID: J \_\_\_\_\_ notificatogli in data 15/04/2019, con il quale è stata rigettata la sua richiesta di protezione internazionale per manifesta infondatezza.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Col provvedimento impugnato, la CT di Bologna -sezione Forlì Cesena- ha rigettato la domanda di protezione internazionale avanzata dal ricorrente per manifesta infondatezza, evidenziando l'insussistenza dei presupposti sia per il riconoscimento dello status di rifugiato, sia per il

riconoscimento della protezione sussidiaria, sia per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Nel ricorso avverso questa decisione si chiede il riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, comma VI, D.Lvo. 286/98, esponendo da un lato la difficile situazione familiare ed economica da cui proviene il ricorrente, dall'altro lato la sua lunga permanenza sul territorio italiano.

Il ricorrente ha depositato documentazione attestante l'attività lavorativa; un attestato di frequenza ad un corso professionale; una comunicazione di ospitalità del sig. Sirotti Germano; il certificato del casellario giudiziale.

Il ricorrente in sede di audizione dichiarava quanto segue:

*“Sono entrato in Italia nel 1999 per raggiungere i miei genitori, avevo circa 15-16 anni. Inizialmente vivevo coi miei e lavoravo nella azienda agricola dove lavorava mio padre, poi ci sono stati problemi familiari e quando avevo circa 17 anni sono andato via di casa: avevo un contratto regolare di lavoro ma dormivo in caritas o in sistemazioni saltuarie. Ho avuto il permesso di soggiorno fino al 2005 circa poi ho avuto molti problemi, mio padre diceva anche che io non ero suo figlio, ci sono state diverse questioni e io avevo la testa di un giovane. Ho avuto un procedimento per droga, perché fumavo, e sono stato in carcere due mesi molti anni fa.*

*Dal 2002 io vivo con un anziano a ... , si chiama ... , adesso lui ha 86-87 anni, prima con lui c'era anche sua madre che poi è morta. L'ultima volta ho lavorato per una azienda agricola da novembre 2018 fino a quando mi è stata negata la sospensiva in questo procedimento.*

*L'ultima volta che sono andato in Marocco è stato nel 2001 coi miei genitori. Non so dire se ho dei parenti là, non so più niente di quello che c'è là e non ho nessun legame.*

*Io a scuola sono andato tre anni in Marocco e poi quando sono venuto qui ho fatto due anni di scuole elementari, avrei voluto continuare ma non ho potuto.”*

La Giudice, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Il richiedente ha proposto la domanda di protezione internazionale in data antecedente l'entrata in vigore del DL 113/18, convertito nella L. 132/18, essendo stato sentito davanti alla commissione territoriale in data 3/10/2018. Va quindi chiarito che permane in capo al ricorrente il diritto all'accertamento in suo favore della protezione umanitaria nonostante la sopravvenienza della L. 132/18 che non prevede più il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Come riconosciuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, questa fattispecie riguarda un diritto soggettivo pieno: in sede di regolazione della giurisdizione, si è infatti inquadrato il permesso umanitario nella categoria dei diritti umani (ord. 19393 del 2009 confermata, tra le altre, nel 2017 con la pronuncia n. 5059 del 2017). La tutela giurisdizionale del diritto, così configurato, ha natura dichiarativa, secondo quanto pronunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 907 del 1999.

La L.132/18 ha modificato radicalmente il fatto generatore del rapporto giuridico restringendo drasticamente le ipotesi di riconoscimenti dei permessi di soggiorno di tipo speciale rispetto alle ipotesi di vulnerabilità soggettiva alla base del permesso di soggiorno per motivi umanitari (vedi Cass. 3845 del 2017). Conseguentemente, l'art.11 delle preleggi impone l'inapplicabilità del nuovo regime sostanziale

alle domande pendenti alla sua entrata in vigore, in quanto aventi ad oggetto diritti soggettivi preesistenti, ancorché suscettibili di essere esercitati solo all'esito dell'accertamento giurisdizionale (Cass. SS.UU. n. 29459/19).

Oggetto della domanda è infatti l'impugnazione di un provvedimento della Commissione Territoriale di rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza. Nel ricorso depositato si chiede tuttavia soltanto il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria ex art. 5, comma VI, D.Lvo 286/98.

Nel caso di specie trova pertanto applicazione il comma 4 dell'art. 3 D.L. 13/17 convertito in L. 46/17 che prevede che *“salvo quanto previsto dal comma 4 bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50 bis c.p.c., nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”*.

Non essendo oggetto del ricorso l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, non si applica quindi lo speciale rito di cui all'art. 35 bis D.Lvo n. 25/2008 introdotto con D.L. n. 13/17 convertito in L. n. 46/17; rito che il comma 4 bis dell'art 3 D.L. n. 13/17 riserva alla decisione del collegio.

Nel caso di specie la competenza spetta pertanto al tribunale in composizione monocratica ed è applicabile il rito sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. (Cass. 16458/19, fra le altre).

Nel merito, deve accertarsi la sussistenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato” rilevanti ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998. La Corte di Cassazione ha affermato che: *“secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286/1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato Italia”* (cfr. Cass. sentenza n. 22111/ 2014). Da ultimo la Cassazione (cfr. Cass. 4455/18) l'ha identificata in *“una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (...) al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale in comparazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”* .

Ne consegue che ciò che è demandato al giudice è *“una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa”*.

Ciò posto, nel caso di specie il ricorrente ha 37 anni ed ha dichiarato di essere arrivato in Italia nel 1999 circa, quando era ancora minorenne, per raggiungere i suoi genitori, da anni presenti sul territorio italiano. Complessivamente non rientra in Marocco da circa vent’anni: in udienza ha infatti riferito di esservi tornato l’ultima volta nel 2001, insieme ai suoi genitori.

Ha altresì dichiarato di aver frequentato in Marocco solo tre anni di scuola e di non aver mai svolto attività lavorativa nel suo paese d’origine.

In Italia ha invece frequentato due anni di scuola elementare.

Il ricorrente parla e comprende la lingua italiana: all’udienza del 11.12.2019 non ha infatti avuto bisogno dell’assistenza di un interprete. Nel provvedimento qui impugnato si dà atto che egli ha di avere una *“una famiglia di origine composta dal padre , venuto in Italia moltissimi anni fa, madre, divorziata dal padre, nuova moglie del padre con cui il richiedente è cresciuto in Italia, un fratello e due sorelle tutti più piccoli (...) i genitori e molti altri parenti hanno cittadinanza italiana”*: queste circostanze risultano incontestate. Tutti i suoi riferimenti familiari più stretti (fra cui il padre e i suoi fratelli) si trovano in Italia da numerosi anni.

Sul territorio italiano ha inoltre dimostrato di aver svolto attività di lavoro in maniera regolare, sia nei primi anni di sua permanenza - ovvero nel 2001 e nel 2004 - quando ha lavorato come operaio presso la ditta \_\_\_\_\_ (doc. 1 e 2) - sia più recentemente. Dalla documentazione depositata emerge infatti che il ricorrente ha lavorato per alcuni mesi nel 2018 e nel 2019 come facchino.

Ha dichiarato di vivere da anni a Forlì con \_\_\_\_\_, un anziano ultraottantenne, e con sua madre fino alla morte di lei ( vedi dichiarazione di ospitalità depositata): ha dato prova di avere a Forlì una regolare condizione abitativa con un cittadino italiano .

La vita privata del ricorrente risulta quindi consolidata in Italia, avendo qui da oltre 20 anni sviluppato la propria personalità e costruito la sua stabile rete di riferimento sociale. Ha vissuto nel nostro paese più tempo di quanto abbia vissuto – peraltro da bambino e cresciuto dai nonni – nel suo paese d’origine.

Al riguardo si osserva che la tutela della vita privata trova riconoscimento non solo tra i diritti garantiti dall’art. 2 della Costituzione, ma è sancita espressamente anche dall’art. 8 della CEDU, il

quale dispone: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.».

L'art. 8 è posto a difesa dell'individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri. In particolare, agli Stati contraenti è posto il divieto di ingerenza, salvo specifiche espresse deroghe che devono essere previste dalla legge e motivate da una delle esigenze imperative di carattere generale di cui al secondo comma dell'art. 8. Lo Stato deve quindi trovare un giusto equilibrio tra i concorrenti interessi generali e dei singoli, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito per giungere ad una decisione "equa" e tale da garantire il dovuto rispetto degli interessi tutelati dall'articolo 8 CEDU.

Ne consegue che il diritto al rispetto della vita privata - tutelato dall'art. 8 CEDU al pari del diritto al rispetto della familiare – può soffrire ingerenze legittime da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l'applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero (com'è il caso di specie) non goda di uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello *status* di protezione internazionale (Corte EDU, sent. 08.04.2008, ric. 21878/06, caso *Nnyanzi c. Regno Unito*, par. 72 ss.).

Tuttavia nel caso in esame non si tratta di un individuo in Italia soltanto nel periodo in cui ha chiesto la protezione internazionale, bensì di un uomo che già in precedenza vi aveva vissuto per più di un decennio, arrivando infatti in Italia quando era ancora minorenne nel 1999.

Sussiste quindi nel caso in esame una vita privata del ricorrente sviluppatasi in Italia da oltre 20 anni, di cui è garantito il rispetto ai sensi dell'art. 8 CEDU, e va conseguentemente verificato se sussistono i presupposti di cui al capoverso dello stesso articolo che ne consentono una limitazione. I precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per furto che emergono dal certificato del casellario giudiziale sono risalenti nel tempo (rispettivamente al 2005 e al 2004, quando il ricorrente era molto giovane) e non appaiono di rilevante gravità, alla luce anche della lieve entità delle pene inflitte. Per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti il ricorrente è infatti

stato condannato alla pena della reclusione di due mesi e sedici giorni, mentre per il reato di furto l'intera pena della reclusione e della multa sono state condonate.

Dopo la commissione di tali risalenti reati, il ricorrente risulta aver condotto una vita regolare all'interno del territorio italiano. L'unica altra violazione accertata riguarda una contravvenzione all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale del 2014, punita con la sola multa e di scarsa offensività sociale.

Il rifiuto di riconoscere il diritto del ricorrente ad un permesso di soggiornare in Italia non appare quindi essere una "misura necessaria per la pubblica sicurezza" ai sensi dell'art. 8 cpv CEDU, non sussistendo condotte di apprezzabile gravità penale commesse dal ricorrente da oltre 10 anni.

Le descritte condizioni soggettive del ricorrente portano, all'attualità, a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria alla luce della recente lettura fornita dalla Suprema Corte : *"il riconoscimento della protezione umanitaria, secondo i parametri normativi stabiliti dall'art. 5, c.6; 19, c.2 T.U. n. 286 del 1998 e 32 del d.lgs n. 251 del 2007, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d'integrazione sociale nel nostro paese, non può escludere l'esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza."* (Cass. N. 4455/18).

All'esito di questa valutazione comparativa emerge la sussistenza di una grave condizione di vulnerabilità personale del ricorrente in caso di un suo rientro nel paese d'origine tale da compromettere il nucleo ineliminabile costitutivo della sua dignità personale, a fronte di una consolidata situazione di vita ultradecennale in Italia protetta dall'art. 8 EDU. In particolare, il rientro del ricorrente in Marocco sarebbe per lui gravemente lesivo del diritto alla sua vita privata, da decenni consolidata nel nostro paese, a fronte della assenza di ogni riferimento nel Paese d'origine in cui non torna da molti anni, da cui è partito minorenne e in cui dichiara di non aver più nessun legame.

Per completezza va aggiunto che, nelle more del procedimento, è stato introdotto il D.L. 130/2020, il cui art. 1, oltre ad introdurre una nuova disciplina dell'art. 5 co VI TU 286/98, modifica l'art. 19 TUI nella parte relativa ai permessi di soggiorno in caso di divieto di respingimento. Il D.L. 130/2020 inoltre all'art. 15 detta una disciplina transitoria, in forza della quale le modifiche apportate dall'art. 1 del suddetto D.L. sono applicabili anche ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore del DL citato

(22 ottobre 2020). Anche se si considerasse applicabile la nuova disciplina in base alla disposizione transitoria dell'art. 15 del DL 130/2020, l'esito dell'odierno procedimento rimarrebbe immutato. Infatti l'art 19 come oggi modificato prevede che *“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.”* L'art. 19 come oggi modificato, che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, fa salva quindi la tutela della vita privata e familiare di cui all'art. 2 Cost. e art. 8 CEDU. Ne consegue che anche con l'applicazione della nuova normativa non muterebbe il riconoscimento del diritto avanzato dal ricorrente.

La domanda va quindi accolta.

In conclusione, in accoglimento del ricorso deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lvo n. 286/1998, ora denominato permesso di soggiorno per protezione speciale.

Nulla sulle spese, in assenza di costituzione del convenuto.

P.Q.M.

Visto l'art. 702bis c.p.c., in accoglimento del ricorso proposto da \_\_\_\_\_ riconosce il diritto dello stesso al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lvo 286/1998, ora denominato permesso di soggiorno per protezione speciale e per l'effetto dispone trasmettersi gli atti al Questore per quanto di competenza.

Nulla sulle spese.

Bologna, così deciso in data 10.12.2020

La Giudice

Dott.ssa Matilde Betti